

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I nuovi criteri di individuazione dei dividendi paradisiaci

di **Marco Bargagli**

Le **regole impositive** previste in **tema di dividendi *black list*** hanno subito, in rapida scansione temporale, radicali modifiche.

Anzitutto, con il **D.Lgs. 147/2015**, noto come **decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**, il legislatore ha **tracciato le condizioni** al ricorrere delle quali si applicano le **disposizioni antielusive** previste in *subiecta materia*.

Nello specifico, dal **7 ottobre 2015**:

- la tassazione integrale dei dividendi **opera solo** qualora il socio residente in Italia **detiene una partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**;
- in caso di **partecipazione indiretta**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** ([ex articolo 2359 cod. civ.](#)) detenuta nella **sub - holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Importanti novità riguardano i **criteri di individuazione dello Stato o territorio paradisiaco**.

In precedenza, per effetto delle **modifiche** introdotte con la **Legge di Stabilità 2016**, novellando l'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), il legislatore ha **considerato privilegiati**:

- i regimi in cui **“il livello nominale di tassazione”** era **inferiore al 50%** rispetto a quello applicato in Italia;
- **i regimi speciali**, ossia quelli che **prevedevano “particolari disposizioni”** che comportavano un **livello di imposizione agevolato**.

In merito, si considerava **in ogni caso privilegiato** un **regime speciale** che **determinava un livello di imposizione** inferiore di **oltre il 50%** rispetto a **quello applicato in Italia**, nonostante l'**aliquota ordinaria** dello Stato o territorio **fosse superiore alla metà di quella domestica**.

Giova sottolineare che l'[articolo 5, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 142/2018](#) ha **introdotto ulteriori disposizioni in tema di dividendi *black list***, che si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, nonché **agli utili percepiti** e alle **plusvalenze realizzate** a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Nello specifico, **l'esclusione da tassazione nella misura del 95%** (prevista dall'[articolo 89, comma 2, Tuir](#)), si applica agli utili **provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, solo **se diversi** da quelli **residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai nuovi criteri previsti dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#).

Proprio sulla base di **quest'ultima disposizione**, i **regimi fiscali** di Stati o territori, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia **stipulato un accordo** che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, si considerano privilegiati:

1. nel caso in cui **l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto al controllo** (ai sensi dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#)) **da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia**, qualora sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** (ex [articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#));
2. in **mancanza del requisito del controllo** sopra illustrato, qualora il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**.

A tal fine, per espressa disposizione normativa, **si tiene conto anche di regimi speciali** che non siano applicabili **strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato**, che **risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario** e che, pur **non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile** idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, **nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero**, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale **risulti prevalente**, in termini di **ricavi ordinari**, rispetto **alle altre attività svolte dal citato soggetto**.

Si precisa che, per poter **disapplicare la tassazione integrale degli utili di provenienza paradisiaca**, occorre dimostrare, **anche a seguito dell'esercizio dell'interpello**, il rispetto, sin dal **primo periodo di possesso della partecipazione**, della **condizione indicata** nell'[articolo 47-bis, comma 2, lett. b\), Tuir](#), ovvero che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Infine, gli utili **provenienti dai soggetti esteri** residenti o localizzati in Stati o territori a **regime fiscale privilegiato** individuati in base ai nuovi criteri previsti dal richiamato [articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#), **non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare**.

In tale ultima circostanza, occorre dimostrare, anche a seguito **dell'esercizio dell'interpello**, la sussistenza della **condizione prevista dall'articolo 47-bis, comma 2, lettera a)**, ossia che **il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Ricorrendo tale esimente, al soggetto controllante residente in Italia viene riconosciuto un **credito d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 165 Tuir](#), in ragione delle **imposte assolute dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in **proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili**.

In definitiva:

- non concorrono a formare il reddito, in quanto esclusi da tassazione **per il 50%**, gli utili provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, a condizione che **sia dimostrato l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, di **un'attività economica effettiva**;
- è prevista la possibilità, **per il soggetto controllante residente** nel territorio dello Stato, di ottenere un **credito d'imposta sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione alla **quota imponibile degli utili conseguiti (50%)** e nei **limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

Scopri le sedi in programmazione >